Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica "OFFICINE DEL SOLE"

Allegato alla lettera A del Verbale dell'Assemblea straordinaria del 21/12/2013

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Saronno (VA) l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "OFFICINE DEL SOLE" nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) "OFFICINE DEL SOLE" più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. L'Associazione potrà dotarsi di eventuali regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo del CONI e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

Finalità e attività

Art. 3.L'Associazione in particolare ha lo scopo di sviluppare, diffondere, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività educative-motorio-sportive dilettantistiche e momenti ludici-motori-ricreativi-culturali correlati alla socializzazione e al benessere di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con particolare attenzione ai minori, ai lavoratori e alle persone più esposte al rischio di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

Art.4.L'Associazione nasce dall'esperienza di ricercare le possibilità motorie, creative ed espressive della Persona, come mezzo pedagogico, di conoscenza e autoconoscenza, in un'ottica di condivisione e compartecipazione di gruppo.
L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- *promozione e sviluppo di attività sportive dilettantistiche indirizzate alla cultura educativa e socializzante dell'attività fisica e della cura del corpo, per favorire lo sviluppo della creatività e del benessere psico-fisico attraverso: le arti circensi in ogni forma e grado, nel loro aspetto ludico-motorio-educativo; la danza in ogni sua forma e stile; il movimento e l'educazione posturale in ogni espressione di attenzione e ricerca corporea;*
- *organizzazione sul territorio di momenti ricreativi sociali e culturali attraverso il movimento in genere e l'attività fisica, rivolti a tutti, di ogni età e stato sociale;*
- *studio, ricerca, promozione e sviluppo di nuove metodologie per migliorare le attitudini motorie e il benessere psico fisico, affinchè il movimento possa essere mezzo per accrescere il benessere e la creatività di tutti;*
- *allestimento e gestione di corsi di avviamento alle pratiche fisiche, all'attività motoria e di mantenimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con finalità ludico-ricreative, ginniche-formative, riabilitative e/o rieducative; corsi di formazione e di qualificazione per operatorii delle discipline promosse;*
- *gestione di impianti/centri sportivi,organizzazioni di eventi, performance, esibizioni, feste e spettacoli, partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali, organizzazione di gite, tour, viaggi con ogni mezzo, al fine ludico-ricreativo, culturale-formativo;*
- *cura di edizioni di stampe periodiche e non, campagne di sensibilizzazione e ogni forma di comunicazione anche on line inerenti alle attività dell'associazione oltre che effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti articoli.*

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione aderisce ad un ente nazionale di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal Coni di cui accetta e condivide i valori, le finalità e metodi, e potrà aderire ad altri enti e/o Federazioni simili non in contrasto con esso. L'Associazione dovrà accogliere e trasmettere alla Presidenza provinciale le iscrizioni e le adesioni all'EPS e potrà eventualmente usufruire di tutti i servizi e i supporti organizzativi decisi

dalla Presidenza provinciale dell'EPS affiliato. Inoltre l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. I minori inferiori ai 18 anni possono aderire mediante il consenso del genitore o di chi ne fa le veci, ma non godono del diritto di voto in assemblea. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee: di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che:

a) abbiano raggiunto la maggiore età e abbiano un 'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
b) non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori di un anno;
d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 8 giorni*, dall'appartenenza all'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti previsti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata nel caso ricoprissero cariche sociali.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso in prima istanza all'Assemblea dei Soci e in seconda agli Organi di Giustizia dell'EPS affiliato. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolge le attività associative e invio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E'consentita l'espressione del voto per delega scritta al massimo di una pro capite.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il Presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea

straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva e disciplina associata.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri
La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica o avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vice presidente e lo revoca;
- nomina tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;
- nomina il Direttore tecnico sportivo
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tal provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali (privacy) di cui al D.Lgs.n° 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale e dovrà essere liberamente visionato dai soci.
Indipendentemente alla redazione del rendiconto, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Eventuali proventi delle attività, utili, avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti, né in forma diretta, né indiretta tra i soci, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad una ASD simile o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'EPS affiliato ed al suo regolamento di applicazione oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia.

[Saronno, 21/12/2013]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00036889 00009CC5 W0XGT001
00024588 21/01/2014 14:28:31
4578-00088 098849575E05A5F8
IDENTIFICATIVO : 01121660694066
0 1 12 166069 406 6